



Decreto Dirigenziale n. 358 del 26/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 6 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - CE -

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER UN NUOVO IMPIANTO RILASCIATA, AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D.L.VO 152/06 PARTE V, ALLA DITTA "GAGLIARDI SHOES GROUP DI GAGLIARDI FRANCESCO", CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO (CE) ALLA VIA TALANICO N. 17 E SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO (CE) ALLA VIA FORESTALE N. 58, PER L'ATTIVITA' DI "FABBRICAZIONE TOMAIE IN PELLE E CUOIO" CON "UTILIZZAZIONE DI MASTICI E COLLE CON CONSUMO COMPLESSIVO DI SOSTANZE

IL DIRIGENTE

Premesso che

- a. il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- b. l'art. 269, comma 1, del suddetto decreto prescrive che "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267 comma 3, dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'art. 272, comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione";
- c. il sig. Gagliardi Francesco, nato a San Felice a Cancelli (CE) il 15/12/1960, legale rappresentante della ditta "GAGLIARDI SHOES GROUP di Gagliardi Francesco" – P. IVA - 03551800612, con Sede legale nel Comune di San Felice a Cancelli (CE) alla via Talanico n. 71 e sede operativa nel Comune di San Felice a Cancelli (CE) alla via Forestale n. 58, ha avanzato istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di "Fabbricazione Tomaie in Pelle e Cuoio" con "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g", ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152;
- d. allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore il 07/07/2010 prot. n. 0579455, è stata prodotta relazione – a firma di tecnico abilitato – nella quale è dichiarato il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative con utilizzo di 0,5 kg/giorno di colla;

Considerato

- a. che la Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s. m. e i., nella seduta del 23/11/2010, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera; e che in tale sede il rappresentante dell'A.R.P.A.C. ha precisato che l'impianto, tenuto conto della tipologia dell'attività, non debba essere sottoposto alla prescrizione di effettuare campionamenti e analisi delle emissioni prodotte per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, mentre debba unicamente comunicare la data di messa in esercizio;

Ritenuto, in conformità alle determinazioni della predetta Conferenza di Servizi, di autorizzare alle emissioni in atmosfera la ditta "GAGLIARDI SHOES GROUP di Gagliardi Francesco" – P. IVA – 03551800612 - con stabilimento sito in San Felice a Cancelli (CE) alla via Forestale n. 58, esercente attività: di "Fabbricazione Tomaie in Pelle e Cuoio" con "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g";

Visti

- a. il decreto legislativo n. 152/06
- b. il D. D. n. 154 del 23/03/07 dell'A.G.C. 05;
- c. il D. D. n. 18 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Settore, della proposta di adozione del presente atto del Responsabile del procedimento,

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato di,

1. **autorizzare** ditta "GAGLIARDI SHOES GROUP di Gagliardi Francesco" – P. IVA – 03551800612 - con stabilimento sito in San Felice a Cancelli (CE) alla via Forestale n. 58, esercente attività: di "Fabbricazione Tomaie in Pelle e Cuoio" con "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g"; alle emissioni in atmosfera - ai sensi dell'art. 269 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152/06 – così come di seguito specificate:

PUNTO DI EMISSIONE	PROVENIENZA	INQUINANTI	SISTEMA DI ABBATTIMENTO
E1	Banco Incollaggio	S.O.V.	Cappa aspirante con filtro a carboni attivi

2. obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei valori su indicati di cui alla relazione allegata all'istanza e comunque nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia;
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte, dovranno essere effettuate con cadenza triennale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Caserta, alla Provincia di Caserta, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Caserta;
- 2.5. gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;
- 2.6. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.7. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs. n. 152/06 in particolare:
 - 2.7.1. comunicare, almeno 15 giorni prima, agli Enti di cui al punto 2.4, la data di messa in esercizio dell'impianto
 - 2.7.2. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.8. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D. Lgs. n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.8.1. comunicare, in via preventiva, eventuali modifiche non sostanziali;
 - 2.8.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale.

3. precisare che:

- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrenti dal presente atto e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

4. Demandare all'ARPAC – Dipartimento provinciale di Caserta, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite.

5. Stabilire che:

- 5.1. gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154 del 23/03/07 dell'A.G.C. 05, sono a carico della ditta interessata.
- 5.2. gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.Lgs. n. 152/06.

6. Notificare il presente provvedimento alla ditta GAGLIARDI SHOES GROUP di Gagliardi Francesco,.

7. Inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di San Felice a Cancelli (CE), alla Provincia di Caserta, all'ASL CE/1 distretto n. 26 di Arienzo e all'ARPAC – Dipartimento provinciale di Caserta.

8. Inoltrare copia del presente atto all'A.G.C. Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento,

Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, documentazione ed informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

d.ssa Maria Flora Fragassi